

Ravenna, lì 29 novembre 2013

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: “Comunicazione dei beni assegnati a soci o familiari”**

Il 12/12/2013 è il termine ultimo per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari nell’anno 2012, da effettuarsi mediante apposito modello fornito dall’Agenzia delle Entrate.

A regime, invece, il termine per l’invio del modello sarà il 30/04 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento.

<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE</b>
--

L’obbligo di comunicazione spetta a:

- imprenditore individuale;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse dall’obbligo le sole società semplici.

## QUANDO E COSA COMUNICARE

Qualora “sussista una **differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento**”, dovranno essere comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore che hanno **ricevuto in godimento i beni dell'impresa**<sup>1</sup>.

Devono effettuare questa comunicazione anche le imprese che hanno **ricevuto capitalizzazioni o finanziamenti maggiori o uguali a € 3.600 da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore.**

Nel caso di utilizzo di **beni a deducibilità limitata**, al fine di evitare la doppia imposizione dell'Agenzia delle Entrate, il reddito diverso derivante dalla differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato è **decurtato della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio.**

**N.B.** Si potranno ravvisare situazioni (come ad esempio per le autovetture) per le quali non si genererà alcun reddito diverso in capo all'utilizzatore in quanto i costi indeducibili azzerano la differenza tassabile; pertanto, anche in caso di differenza positiva, questa sarà annullata per effetto dei costi indeducibili e, pertanto, tale comunicazione non dovrà essere inviata.

## ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni di valore non superiore ad € 3.000,00 (al netto di IVA) rientranti nella categoria “altro”<sup>2</sup>;
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

<sup>1</sup> Tale obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

<sup>2</sup> Beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeroporti ed immobili. Sono esclusi, quindi, cellulari, pc, tablet, etc..

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.